

Causa C-925/19 PPU

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

18 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

18 dicembre 2019

Ricorrenti:

SA

SA junior

Resistenti:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri, Direzione regionale di Dél-alföld, Ungheria)

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri)

Oggetto del procedimento principale

Identico all'oggetto del procedimento principale nella causa C-924/19 PPU.

Oggetto e fondamento normativo della domanda pregiudiziale

Identici all'oggetto e al fondamento della domanda pregiudiziale nella causa C-924/19 PPU.

Questioni pregiudiziali

Identiche alle questioni sollevate nella causa C-924/19 PPU.

Disposizioni di diritto dell'Unione europea e di diritto nazionale menzionate

Identiche alle disposizioni menzionate nella causa C-924/19 PPU.

Breve esposizione dei fatti e procedimento principale

- 1 I ricorrenti, SA e suo figlio minorenni, cittadini iraniani, in data 5 dicembre 2018 hanno presentato una domanda congiunta di riconoscimento dello status di rifugiati in Ungheria, in cui erano arrivati attraversando la Turchia, la Bulgaria e la Serbia. SA non riteneva che la Turchia fosse un paese sicuro: aveva presentato una domanda di asilo in Bulgaria ed entrambi erano rimasti in Serbia per oltre due anni e non avevano sottoposto ivi alcun'altra domanda di asilo. Il motivo invocato per la domanda di asilo presentata in Ungheria era lo scioglimento del suo matrimonio. Quanto al resto, in Iran non aveva subito persecuzioni, discriminazioni, danni o atrocità.
- 2 L'autorità competente in materia di asilo ha designato la zona di transito di Röszke (Ungheria) quale luogo di alloggio per i ricorrenti e nel suo provvedimento del 12 febbraio 2019 ha respinto in quanto inammissibile la domanda di asilo delle parti ricorrenti e ne ha disposto il rimpatrio nel territorio della Repubblica di Serbia. Tale autorità ha fondato la propria decisione sull'articolo 51, paragrafo 2, lettera f), della legge relativa al diritto d'asilo, invocando il fatto che i ricorrenti erano giunti in Ungheria attraversando paesi in cui non erano esposti né al rischio di persecuzioni che giustificasse il riconoscimento dello status di rifugiato né al rischio di danni gravi che potessero fondare la concessione della protezione sussidiaria, e che nei paesi nei quali gli stessi sono transitati per giungere in Ungheria era stato loro garantito un adeguato livello di protezione.
- 3 Il ricorso dei ricorrenti è stato respinto dal giudice competente senza esaminare il merito.
- 4 Successivamente, con decisioni del 27 marzo 2019, l'autorità di polizia degli stranieri ha disposto il soggiorno dei ricorrenti in un luogo designato, vale a dire il settore riservato dall'autorità di polizia degli stranieri nella zona di transito di Röszke.
- 5 Dopo che la Serbia ha rifiutato di accogliere i ricorrenti, l'autorità di polizia degli stranieri ha adottato un provvedimento in data 17 aprile 2019, con cui ha modificato la decisione del 12 febbraio 2019, e ha designato la Repubblica islamica dell'Iran come paese di destinazione. L'opposizione proposta contro tale

decisione di modifica è stata respinta senza che avesse luogo un controllo giurisdizionale.

- 6 Attualmente, i ricorrenti si trovano nella zona di transito di Röszke, un'area circondata da un'alta recinzione con filo spinato in cui sono ubicati container metallici. I ricorrenti possono allontanarsi dal proprio settore solo in via eccezionale e accompagnati dalla polizia (ad esempio, per visite mediche o per comparire ai fini di un atto processuale) e sono quindi quasi totalmente isolati del mondo esterno. Nemmeno i richiedenti asilo accolti in altri settori possono rendere loro visita e il contatto con il mondo esterno, ivi compreso con il proprio avvocato, è possibile soltanto in seguito ad un'autorizzazione preliminare e scortati dalla polizia, in un container riservato a tali fini nella zona di transito. Su richiesta dei ricorrenti, la Corte EDU il 29 marzo 2019 ha adottato una misura provvisoria, ingiungendo all'Ungheria di fornire loro aiuti alimentari nella zona di transito.
- 7 I ricorrenti hanno presentato due atti introduttivi del giudizio. Nel primo hanno chiesto l'annullamento della decisione relativa all'opposizione all'esecuzione del provvedimento con cui si modifica il paese di rimpatrio e l'avvio di un nuovo procedimento. Nell'ambito del secondo ricorso si chiede di constatare che l'autorità competente in materia di asilo ha commesso un'omissione non avendo designato, a favore delle parti ricorrenti, un luogo di soggiorno al di fuori della zona di transito. I relativi procedimenti sono stati riuniti.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 Identici agli argomenti invocati nella causa C-924/19 PPU.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 Identica alla motivazione esposta nella causa C-924/19 PPU.